

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DECRETO N. 24

DEL 02.09.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA E ADRIATICA RISORSE S.P.A.- SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI PESCARA.

Il giorno 02 settembre 2021 nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale per l'Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 04.10.2019, ha adottato il seguente Decreto:

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011*”, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza (ARIC);

CONSIDERATO che con la citata L.R. n. 34/2016, come modificata dalla L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 sono state attribuite all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT), ridenominata ARIC, in aggiunta alle funzioni già assegnate con L.R. 14 marzo 2000, n. 25, le funzioni di Centrale di Committenza Regionale, di Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante;

VISTI

- la L. 241/90 s.m.i.;
- il D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19.4.2016, nuovo “Codice dei contratti pubblici” (utilizzando, in mancanza di una espressa auto-qualificazione del nuovo testo normativo, la denominazione suggerita dal Consiglio di Stato, in luogo di quella di “codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” indicata dall'art. 1, comma 1, lett. b della legge delega n. 11/2016);
- l'art. 3 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016 il quale alla lettera n) del 1° comma definisce i soggetti aggregatori nel seguente modo: “n) “soggetto aggregatore”, le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- l'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art.1, comma 1, lett. a) della L. n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 decreto legge, n. 76 del 2020;

L'Estensore

(Dott.ssa Ludovica Palomba)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Commissario straordinario per la Committenza

(Avv. Carlo Montanino)

Firmato digitalmente

Il Commissario straordinario per l'Informatica

(Dott. Domenico Lilla)

Firmato digitalmente

Il Commissario Straordinario

(Avv. Daniela Valenza)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione

“Amministrazione Trasparente” in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

- l'art. 13 della L. n. 136/2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.P.C.M. del 30.06.2011 avente ad oggetto: " Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la Circolare del 05.10.2011, n. 11001/119/7/22 avente ad oggetto "DPCM 30 giugno 2011 sulla Stazione Unica Appaltante", emanata dal Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Uff. II – Ordine e sicurezza pubblica;

PREMESSO che ai sensi della L.R. n. 4/2016 e s.m.i. ARIC è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale di cui all'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art 15-quater comma 1 della L.R. n. 34/2016 l'A.R.I.C. svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale;

- il medesimo art. 15-quater comma 2 della L.R. n. 34/2016 prevede l'obbligo da parte degli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;

VISTA la determinazione dell'A.N.A.C. n. 3/2015 concernente i rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis, D.lgs. 163/2006 s.m.i.;

VISTO l'atto di segnalazione n. 3/2015 dell'ANAC indirizzato al Governo concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza e per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero la stipula di convenzioni poste a carico dell'aggiudicatario;

VISTA la DGR n. 761 del 9/10/2018 con cui è stato deliberato di ricondurre all'ARIC le funzioni di soggetto aggregatore ascritte temporaneamente al Servizio Genio Civile dell'Aquila ed il subentro dell'ARIC nell'esercizio delle funzioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTA la DGR n. 1008 del 20/12/2018 con cui sono state dettate le direttive e competenze ARIC in materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore;

VISTA la delibera dell'A.N.A.C. n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori", che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza – ARIC;

VISTO il DPGR n. 65 del 4 ottobre 2019 di nomina del Commissario Straordinario e dei sub Commissari dell'ARIC;

VISTA la D.G.R. n. 501 del 14 agosto 2019 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione A.R.I.C.- Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 s.m.i.";

VISTA la nota prot. ARIC n. 515/21 del 10/02/2021 destinata agli Enti pubblici regionali interessati recante: "Procedure di acquisizione lavori e forniture a mezzo Centrale di Committenza. Attuazione art. 3 L.R. n. 34/2016", relativa all'espletamento di procedure aggregate da parte dell'Agenzia;

PRESO ATTO dell'interlocuzione in atti relativa alla volontà di Adriatica Risorse Spa di addvenire ad una convenzione con l'A.R.I.C. per l'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei soggetti per l'affidamento dei servizi e forniture;

RITENUTO di dover regolamentare i rapporti tra l'A.R.I.C., in qualità di centrale di Committenza della Regione Abruzzo, e Adriatica Risorse S.p.a., società in house del Comune di Pescara, relativamente all'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei soggetti per l'affidamento dei servizi e forniture;

CONSIDERATO che occorre procedere a sottoscrivere la presente convenzione per regolamentarne la tenuta dei rapporti tra l'ARIC e Adriatica Risorse Spa per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 15 quater comma 1 L.R. n. 34/2016;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare lo schema di convenzione tra l'A.R.I.C. e Adriatica Risorse S.p.a. (Allegato "A") per la disciplina delle funzioni di dell'A.R.I.C. quale Centrale di Committenza regionale in favore di Enti e organismi pubblici;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria firma in calce al presente atto;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell'ARIC.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** lo schema di convenzione tra l'A.R.I.C. e Adriatica Risorse S.p.a. (Allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di stabilire** che l'A.R.I.C., in qualità di Stazione Unica Appaltante nonché di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, relativamente all'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei soggetti per l'affidamento dei servizi e forniture, opererà secondo le modalità di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell'ARIC;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai dipendenti dell'ARIC;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.